



Comune di Cavasso Nuovo

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2022
N. 5 del Reg. Delibere

OGGETTO: LEGGE 234/2021 - ADEGUAMENTO ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE AGLI SCAGLIONI DI REDDITO IN VIGORE DAL 01.01.2021 E CONFERMA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022. (D.I.E.)

L'anno 2022, il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

| | | Presente/Assente |
|----------------------|--------------|------------------|
| ROMANIN Silvano | Sindaco | Presente |
| TOMIZZA Ennio | Vice Sindaco | Presente |
| ZANON Graziella | Consigliere | Presente |
| FANTIN Alessio | Consigliere | Presente |
| PLAYONERO Geanfranco | Consigliere | Presente |
| FRANCESCON Katia | Consigliere | Presente |
| CANDERAN Gloria | Consigliere | Presente |
| TARARAN Giorgio | Consigliere | Presente |
| GLADICH Daniele | Consigliere | Presente |
| PETRUCCO Maria Lucia | Consigliere | Presente |
| SERENA Luigi | Consigliere | Assente |
| ROSSETTO Peter | Consigliere | Assente |

Assiste il Segretario Comunale Rigo Avv. Cristiana.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Romanin Silvano nella sua qualità Sindaco esponendo gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE:
CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022. (D.I.E.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che prevede pubblicata nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 310 del 31 dicembre 2021, che all'art. 1, comma 2, prevede una modifica degli scaglioni IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2022, nel seguente modo:

| FINO AL 2021 | |
|---------------------------|----------|
| scaglioni IRPEF (in euro) | aliquota |
| fino a 15.000,00 euro | 23% |
| da 15.000,01 a 28.000,00 | 27% |
| da 28.000,01 a 55.000,00 | 38% |
| da 55.000,01 a 75.000,00 | 41% |
| oltre 75.000,00 | 43% |

| DAL 2022 | |
|---------------------------|----------|
| scaglioni IRPEF (in euro) | aliquota |
| fino a 15.000,00 euro | 23% |
| da 15.000,01 a 28.000,00 | 25% |
| da 28.000,01 a 50.000,00 | 35% |
| oltre 50.000,00 | 43% |

VISTO il comunicato del MEF del 17 febbraio 2022, relativo all'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni, che recita:

“I Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1. Sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l'addizionale comunale all'IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 12.04.2022 con la quale veniva adottato il bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 12.04.2022 con cui veniva approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2022/2024;

VISTO il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06.03.2007 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 03.04.2012;

VISTE le successive deliberazioni del Consiglio Comunale con le quali veniva confermata annualmente la vigente misura dell'addizionale comunale all'IRPEF, con soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiori a 10.000,00 euro, articolando la tassazione per scaglioni di reddito, nel seguente modo:

| Scaglioni di reddito imponibile | Aliquota da applicare |
|--|-----------------------|
| Fino ad Euro 15.000,00 | 0,20% |
| Da Euro 15.001,00 fino ad Euro 28.000,00 | 0,40% |
| Da Euro 28.001,00 fino ad Euro 55.000,00 | 0,50% |
| Da Euro 55.001,00 fino ad Euro 75.000,00 | 0,60% |
| Oltre Euro 75.000,00 | 0,70% |

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2021 e s.m.i., che prevede che, in caso di modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate e, in ogni caso, l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;

RITENUTO di dover rimodulare la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarla alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare il comma 3 dell'art. 1 che recita:

“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

VISTE le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it>;

VISTO il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., che recita:

“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”

VISTO il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014, che recita:

“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”

Visti:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. 170/2006 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci”;
- il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato dal D. Lgs. 126/2014
- la L.R. 01/2006 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”;
- lo Statuto del Comune.

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, pervenuto al prot. n. 1899/2022 allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Il Sindaco passa la parola all’assessore Gladich il quale relaziona brevemente sul punto. Dopo di che, il Sindaco pone ai voti il punto.

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, per quanto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato,

DELIBERA

1. di rideterminare, per le motivazioni in premessa, la tassazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2022, ferma restando la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiori a 10.000,00 euro, nel seguente modo:

| Scaglioni di reddito imponibile | Aliquota da applicare |
|--|------------------------------|
| Fino ad Euro 15.000,00 | 0,20% |
| Da Euro 15.001,00 fino ad Euro 28.000,00 | 0,55% |
| Da Euro 28.001,00 fino ad Euro 50.000,00 | 0,60% |
| Oltre Euro 50.001,00 | 0,70% |

2. di modificare, per le finalità di cui al punto 1), l’art. 2 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, rideterminato come riportato nell’allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrate e sostanziale;
3. di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL.
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, entro i termini di cui all’art. 52, c. 2 del D.Lgs. 447/1997.

Con separata, favorevole, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, L.R. n.21/2003.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cavasso Nuovo, 22.04.2022

Il Responsabile
PATRIZIA DI MASCIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Cavasso Nuovo, 22.04.2022

Il Responsabile
PATRIZIA DI MASCIO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Romanin Silvano

Il Segretario Comunale
Rigo Avv. Cristiana

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 01/05/2022 al 15/05/2022 per quindici giorni consecutivi e comunicata al Capogruppo Consigliare ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Cavasso Nuovo, li 01/05/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
Martina Del Frari

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/04/2022, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19, della L.R. n.21 del 11/12/2003 come modificato dall'art.17 della L.R. n. 17 del 24/05/2004).

Il Responsabile dell'esecutività
Rigo Avv. Cristiana

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROMANIN SILVANO

CODICE FISCALE: RMNSVN54D27G886Q

DATA FIRMA: 29/04/2022 18:12:18

IMPRONTA: 880B83866BC5D1406AF5049E860850B4ACE5FEE654FCB214B28E1EEFD56C57D6
ACE5FEE654FCB214B28E1EEFD56C57D6AC6BF6F39E95E61D597211BE9F429E10
AC6BF6F39E95E61D597211BE9F429E102DB8C40D612F66E4F73FB7C11B138602
2DB8C40D612F66E4F73FB7C11B138602AF5524C8117BC2DAB0A2C87391FB779D

NOME: RIGO CRISTIANA

CODICE FISCALE: RGICST70E66G888J

DATA FIRMA: 29/04/2022 18:13:23

IMPRONTA: 571337CF421D948EDFFA5436EAA78D5E970EBEA43042D2294CCB0E78BFCB574A
970EBEA43042D2294CCB0E78BFCB574A76DEDCE382B6B58E2293BD7697EA8C11
76DEDCE382B6B58E2293BD7697EA8C11DBC9EADC1ACA94FB5DF115A9DC3A00DF
DBC9EADC1ACA94FB5DF115A9DC3A00DF49ED5FD8C86F35EC4F7C34D609D361CC

NOME: DEL FRARI MARTINA

CODICE FISCALE: DLFMTN80T62I904W

DATA FIRMA: 29/04/2022 18:14:25

IMPRONTA: 1AE9D04102FE99E36EE9692CB8F4ADBC4B01CC8041727FED9AA36DA4A8AE0CCF
4B01CC8041727FED9AA36DA4A8AE0CCF16F49E41CFE14CBEE642088114267703
16F49E41CFE14CBEE642088114267703B07920BB4FFC125FA2323A1F7F2CC2A4
B07920BB4FFC125FA2323A1F7F2CC2A4DFBA359926F42E8597FAD8E6E1A23699



COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Medaglia d'Argento al V. M.

per la Lotta Partigiana nella Guerra di Liberazione

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 06.03.2007

modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 03.04.2012

modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 26.04.2022

Articolo 1

AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art.1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Cavasso Nuovo.
2. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei registri anagrafici del Comune di Cavasso Nuovo.
3. Il Consiglio Comunale determina l'aliquota di variazione alla compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è determinata utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività come segue:

| Scaglioni di reddito imponibile | Aliquota da applicare |
|--|------------------------------|
| Fino ad Euro 15.000,00 | 0,20% |
| Da Euro 15.001,00 fino ad Euro 28.000,00 | 0,55% |
| Da Euro 28.001,00 fino ad Euro 50.000,00 | 0,60% |
| Oltre Euro 50.001,00 | 0,70% |

Articolo 3

ESENZIONI

1. Non si fa luogo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, quando il reddito imponibile complessivo annuo risulta inferiore o uguale ad € 10.000,00 (diecimila/00)
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.

Articolo 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno
3. La deliberazione deve essere pubblicata sul sito informatico individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 6

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 2022.